

NUOVO CODICE DOGANALE DELL'UNIONE

Mini-guida operativa alle principali novità

Regolamento (UE) 2026/2108

Obiettivo: offrire una lettura rapida ma completa delle modifiche più importanti introdotte dal nuovo CDU, con particolare attenzione agli effetti per importatori, esportatori e rappresentanti doganali. I riferimenti di pagina indicano la numerazione riportata nel PDF ufficiale allegato.

I riferimenti indicano esclusivamente la disposizione del Regolamento (UE) 2026/2108 in cui verificare la modifica descritta.

Le disposizioni più importanti modificate dal nuovo CDU

AMBITO MODIFICATO	MODIFICA PRINCIPALE	DOVE VERIFICARE
Nuovo CDU e nuova governance	Il Reg. (UE) 2026/2108 sostituisce il Reg. 952/2013 e istituisce anche l'Autorità doganale dell'UE e il Centro doganale digitale dell'UE (Data Hub).	Articolo 1; articoli 229-265
Responsabilità dell'importatore/esportatore	Importatore ed esportatore diventano figure centrali e devono garantire non solo gli aspetti doganali e fiscali, ma anche la conformità alle altre normative applicate dalle autorità doganali.	Articolo 27; articolo 28
Rappresentanza indiretta	L'indiretto assume una responsabilità molto più ampia: con cliente UE è solidalmente responsabile per gli obblighi richiamati; con cliente extra-UE è considerato importatore/esportatore ai fini di tali obblighi.	Articolo 33, punti 2 e 3
AEO + Trust and Check	L'AEO resta. Nasce lo status di operatore economico di fiducia e certificato, con accesso più profondo ai dati/sistemi dell'operatore e semplificazioni ulteriori.	Articoli 29-32
Data Hub	Il sistema evolve da una pluralità di sistemi/dichiarazioni verso un ambiente dati UE centralizzato, sicuro e interoperabile.	Articoli 35-39
Dichiarazioni 2031-2034	Dal 2031 coesistenza tra dichiarazione e Data Hub; dal 2034, per le categorie indicate dall'art. 285 punto 5, i dati sono forniti/messi a disposizione tramite Data Hub.	Articolo 285, punti 3-6
Rischio e controlli UE	Più analisi automatizzata e comune, raccomandazioni di controllo, condivisione dei risultati e coordinamento dell'Autorità doganale UE.	Articoli 55-63
E-commerce	Nuova disciplina delle vendite a distanza, IOSS, deposito doganale per vendite a distanza e tassa di gestione dell'Unione.	Articolo 20; articolo 145; articolo 285, punto 2
Decisioni e informazioni vincolanti	Rafforzato il monitoraggio delle decisioni; ITV, IVO e informazioni vincolanti sul valore (IVVD) sono disciplinate nello stesso quadro.	Articoli 8-16
Altre normative applicate dalla dogana	La compliance doganale si integra strutturalmente con sicurezza prodotti, salute, ambiente, IPR, misure restrittive e altre discipline non finanziarie.	Articolo 5; articolo 27, punto 2, lettera c; articolo 28, punto 1, lettera c

1. Entrata in vigore e transizione

Cosa cambia: Il nuovo CDU entra in vigore il 20 settembre 2026 e si applica, come regola generale, dal 21 settembre 2027. L'abrogazione del Reg. 952/2013 non elimina immediatamente l'intero apparato attuativo: gli atti delegati e di esecuzione esistenti continuano ad applicarsi finché non vengono sostituiti o abrogati.

Impatto pratico: Dal 2027 cambia il quadro giuridico di base, ma la trasformazione informatica è progressiva e prosegue fino al 2034.

Riferimenti: art. 284, pp. 240-241; art. 285, p. 241; art. 286, pp. 241-242; art. 287, pp. 242-243.

2. Importatore: responsabilità molto più ampia

Cosa cambia: L'importatore deve fornire/mettere a disposizione i dati richiesti, garantire il pagamento di dazi e altri oneri, garantire la conformità delle merci alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, conservare le relative scritture e segnalare movimenti sospetti o manipolazioni non autorizzate.

Stabilimento UE: La regola è lo stabilimento nel territorio doganale UE, con eccezioni espressamente previste. Tra queste figura il caso dell'importatore rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nell'UE.

Impatto pratico: La responsabilità dell'importatore non è più leggibile soltanto come responsabilità per dati, dazio e IVA: diventa una responsabilità di compliance sulla merce.

Riferimenti: art. 27, punto 1 e punto 2, lett. a)-c), p. 63; punto 2, lett. d)-e), e punto 3, p. 64.

3. Esportatore: obblighi di compliance anche in uscita

Cosa cambia: L'esportatore deve fornire i dati, garantire gli eventuali dazi/oneri, assicurare la conformità delle merci in uscita alle altre normative applicate dalla dogana, conservare le prove e segnalare anomalie.

Stabilimento UE: Anche per l'esportatore vale la regola dello stabilimento UE, con specifiche eccezioni, compresa la rappresentanza indiretta.

Riferimenti: art. 28, punto 1, lett. a)-e), p. 64; punto 2, lett. a)-e), p. 65.

4. Rappresentanza diretta e indiretta

Diretta: Resta la rappresentanza in nome e per conto del cliente. Il rappresentante deve dichiarare la veste in cui agisce e poter provare il mandato.

Indiretta – cliente UE: Il rappresentante indiretto è responsabile in solido con l'importatore/esportatore per gli obblighi richiamati dall'art. 33 punto 2.

Indiretta – cliente extra-UE: Se rappresenta un importatore/esportatore non stabilito nell'UE, il rappresentante indiretto è considerato importatore/esportatore ai fini degli obblighi richiamati dagli artt. 27 punto 2 e 28 punto 1.

Trust and Check: Il rappresentante con status Trust and Check è riconosciuto come tale, in proprio, quando opera in rappresentanza indiretta. In rappresentanza diretta il trattamento dipende dallo status del rappresentato.

Attività transfrontaliere/e-commerce: Solo un rappresentante AEO-C o Trust and Check può prestare i servizi in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento e/o vincolare alla libera pratica merci vendute a distanza nei casi previsti.

Riferimenti: art. 33, punti 1-7, p. 72 e punto 8 p. 73; art. 34, punti 1-3, p. 73.

5. AEO: resta, ma viene rafforzata la compliance

Cosa resta: Continuano i due tipi: AEO per semplificazioni doganali e AEO sicurezza; possono essere detenuti insieme.

Cosa cambia: I criteri includono espressamente anche violazioni e procedure relative alle altre normative applicate dalle autorità doganali, inclusa la sicurezza dei prodotti.

Monitoraggio: Almeno ogni tre anni è previsto un monitoraggio approfondito, compresa una visita in loco.

Riferimenti: art. 29, punti 1-4, p. 65 e punti 5-11, p. 66; art. 30, punto 1, p. 67 e punto 2, p. 68.

6. Nuovo status Trust and Check

Chi può chiederlo: Importatore, esportatore o rappresentante indiretto stabilito nell'UE, con regolari operazioni doganali da almeno due anni e rispetto dei criteri previsti.

Elemento distintivo: Il richiedente deve disporre di un sistema elettronico che consenta di fornire o mettere a disposizione delle autorità, quanto più possibile in tempo reale, dati su merci e conformità, incluse scritture doganali, contabilità, documenti commerciali/trasporto, sistemi logistici/tracciamento e licenze/autorizzazioni.

Monitoraggio: Controllo approfondito almeno ogni due anni, con visita in loco.

Semplificazioni: Possibilità, previa autorizzazione e secondo le condizioni previste, di fornire parte dei dati dopo lo svincolo, effettuare determinati controlli e svincolare presso i luoghi previsti, beneficiare di facilitazioni sulle garanzie, determinare periodicamente l'obbligazione, differire il pagamento e, in determinati casi, movimentare merci senza vincolo al transito.

Riferimenti: art. 31, punti 1-3, pp. 68-69; punti 4-7, pp. 69-70; punto 8, pp. 70-71; punti 9-12, p. 71; art. 32, punti 1-2, p. 71.

7. EU Customs Data Hub

Cos'è: Una piattaforma informatica UE centralizzata, sicura e ciberresiliente che funge da punto centrale per lo scambio di dati con e tra le autorità doganali.

Cosa gestisce: Formalità, controlli, calcolo/notifica dell'obbligazione doganale e della tassa di gestione UE, IVA e accise all'importazione, garanzie, qualità e sicurezza dei dati, analisi e interoperabilità.

Impatto pratico: La riforma sposta il baricentro dal documento/dichiarazione come evento isolato alla disponibilità e al riutilizzo strutturato dei dati.

Riferimenti: art. 35 p. 73; art. 36 p. 73; art. 37 pp. 74-75; art. 38, punti 1-5, pp. 75-76; art. 39 p. 77.

8. Dati, interoperabilità e accessi

Cosa cambia: Il Data Hub è progettato per interoperare con altri sistemi UE e per consentire l'uso dei dati anche ai fini delle altre normative applicate dalle dogane.

Accessi istituzionali: Il regolamento disciplina accessi/trattamenti anche per Commissione, Autorità doganale UE e, alle condizioni previste, OLAF, EPPO, Europol, Frontex e altre autorità competenti.

Conservazione: Il quadro prevede una conservazione dei dati personali fino a dieci anni, con specifiche regole e sospensioni quando necessari per procedimenti, indagini o controlli a posteriori.

Riferimenti: Titolo III; art. 41, pp. 78-80; art. 42, pp. 80-81; art. 43, pp. 81-82; art. 44, pp. 82-83; art. 45, punto 1, p. 83.

9. Gestione del rischio e controlli

Cosa cambia: La selezione dei controlli si basa in primo luogo sull'analisi automatizzata dei rischi. Il sistema raccoglie dati, segnali, analisi, raccomandazioni, decisioni e risultati dei controlli nel Data Hub.

Livello UE: Autorità doganale UE, Commissione e autorità nazionali condividono informazioni e sviluppano una gestione del rischio più uniforme.

Conformità o spiegazione: Il nuovo quadro prevede il principio per cui una raccomandazione di controllo comune deve essere attuata oppure la mancata attuazione deve essere motivata secondo le regole applicabili.

Impatto pratico: CD/VM e controlli a posteriori saranno inseriti in una logica più europea, data-driven e condivisa.

Riferimenti: Titolo IV, capo 2, artt. 55-62, pp. 89-95; art. 63, pp. 95-96; in particolare artt. 55 punto 1 p. 89, 58 punto 1 p. 92 e 60 punto 1 p. 93; art. 60 p. 93.

10. Decisioni doganali

Domande: L'autorità verifica entro 30 giorni la completezza; se mancano informazioni può concedere un termine non superiore a 30 giorni. Nei casi descritti dall'art. 8, se non comunica entro 60 giorni sulla completezza, la domanda è considerata accettata.

Decisione: Come regola generale, la decisione è adottata entro 120 giorni dall'accettazione, con le proroghe previste.

Monitoraggio: Il titolare deve mantenere la conformità e le autorità rafforzano il monitoraggio periodico delle decisioni.

Riferimenti: art. 8, punto 2 p. 48, punto 3 pp. 48-49 e punti 4-10 pp. 49-50; art. 9, punti 1-9, p. 51; artt. 10-12, pp. 52-53; artt. 13-14, p. 53.

11. ITV, IVO e valore in dogana vincolante

Novità: ITV, IVO e decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (IVVD) sono disciplinate nello stesso quadro.

Validità: Le decisioni vincolanti hanno, come regola indicata dall'art. 15, validità di tre anni.

Riferimenti: art. 15, punti 1-4, p. 54; art. 16, punti 1-14, pp. 55-57.

12. Altre normative applicate dalle autorità doganali

Cosa significa: La missione doganale comprende in modo strutturale anche rischi non finanziari e requisiti derivanti da discipline su sicurezza, salute umana/animale/vegetale, ambiente, proprietà intellettuale, politica commerciale, misure restrittive e altri interessi pubblici.

Impatto pratico: La compliance di prodotto entra direttamente nella valutazione di importatore, esportatore, rappresentante indiretto, AEO, Trust and Check e gestione del rischio.

Riferimenti: art. 2, pp. 34-35; art. 5 (definizioni), pp. 36-43; art. 27, punto 2, lett. c), p. 63; art. 28, punto 1, lett. c), p. 64.

13. E-commerce e vendite a distanza

Importatore per vendite a distanza: La riforma sposta la responsabilità verso l'operatore economico individuato come importatore per le vendite a distanza, evitando che il consumatore sia il fulcro degli obblighi doganali nei casi disciplinati.

Tassa di gestione UE: È prevista una tassa fissa per articolo per i servizi relativi al trattamento delle vendite a distanza in libera pratica; l'importo è fissato tramite atto delegato e può essere inferiore per merci provenienti da deposito doganale per vendite a distanza.

Deposito dedicato: L'art. 145 introduce il deposito doganale per vendite a distanza, accessibile nei termini previsti a soggetti IOSS con status Trust and Check o ai loro rappresentanti indiretti.

Riferimenti: art. 20, punti 2-7, p. 59; art. 145, punti 1-5, p. 153; art. 285, punto 2, p. 241.

14. Regimi speciali e scritture

Cosa cambia trasversalmente: I regimi speciali restano nel nuovo CDU, ma vengono progressivamente integrati nella logica Data Hub: scritture e dati devono essere forniti o messi a disposizione secondo le nuove regole.

Appuramento: Per il transito l'appuramento è descritto come raffronto tra dati forniti/resi disponibili all'ufficio di partenza e quelli forniti/resi disponibili a destinazione.

Riferimenti: Titolo VIII, artt. 125-165, pp. 139-163; art. 128, punti 1-3, pp. 142-143; art. 129, punti 1-6, pp. 143-144.

15. Garanzie, obbligazione e pagamento

Garanzia globale: Il nuovo CDU mantiene il sistema delle garanzie e prevede riduzioni/dispense in presenza dei criteri previsti; AEO-C e Trust and Check assumono particolare rilievo.

Trust and Check: Può accedere, alle condizioni previste, a determinazione periodica dell'obbligazione e dilazione del pagamento.

Riferimenti: art. 200, punti 1-5, pp. 183-184; art. 31, punto 8, lett. c)-e), pp. 70-71; art. 205, punto 5, p. 187; art. 212, punti 1-2, p. 190; art. 213, p. 191.

16. Autorità doganale dell'Unione europea

Novità istituzionale: Nasce una vera Autorità doganale UE con funzioni operative e di coordinamento: gestione del rischio, supporto al Data Hub, coordinamento di controlli e cooperazione tra amministrazioni.

Cosa non significa: Non sostituisce automaticamente le amministrazioni doganali nazionali: il modello è di governance e capacità operative condivise.

Riferimenti: Titolo XII, artt. 229-265, pp. 202-226; in particolare art. 229 p. 202, artt. 230-231 p. 203 e art. 232 pp. 203-204; art. 267, p. 227; art. 268, pp. 227-228.

17. Cooperazione con altre autorità

Cosa cambia: La cooperazione con autorità di vigilanza del mercato, sanitarie e fitosanitarie, fiscali, di contrasto e altri organismi diventa strutturata e periodica.

Impatto pratico: Per alimentare, sicurezza prodotti e compliance regolatoria il controllo doganale sarà sempre più integrato con controlli di altre amministrazioni.

Riferimenti: art. 268, punti 1-3, p. 227 e paragrafi successivi a p. 228.

18. Timeline essenziale 2026-2034

DATA	PASSAGGIO	RIFERIMENTO
20/09/2026	Entrata in vigore del regolamento; alcune disposizioni e poteri attuativi si applicano subito.	art. 287, punti 1 e 3, p. 242
21/09/2027	Applicazione generale del nuovo CDU.	art. 287, punto 2, p. 242
01/06/2028	Operative le funzionalità Data Hub necessarie alla prima fase e-commerce.	art. 285, punto 2, p. 241
01/07/2028	Prima fase Data Hub per distance sales/IOSS; applicazione dell'art. 74 e di altre norme specifiche.	art. 285, punto 2, p. 241; art. 287, punto 5, p. 243
28/02/2031	Fino a questa data gli operatori ordinari continuano a presentare la dichiarazione appropriata.	art. 285, punto 3, p. 241
01/03/2031	Per importatori, esportatori e titolari del transito: dichiarazione oppure Data Hub.	art. 285, punto 4, p. 241
01/02/2034	Data Hub pienamente operativo.	art. 285, punto 6, p. 241
01/03/2034	Per i soggetti dell'art. 285 punto 5, informazioni obbligatoriamente fornite/messe a disposizione tramite Data Hub.	art. 285, punto 5, p. 241

19. Come cambiano le dichiarazioni dal 2027 al 2034

21/09/2027 → 30/06/2028 — Nuovo CDU applicabile, ma resta il modello della dichiarazione doganale appropriata.

01/07/2028 → 28/02/2031 — Data Hub operativo per la prima fase distance sales/IOSS; per import/export/transito ordinari continua la dichiarazione.

01/03/2031 → 28/02/2034 — Coesistenza: dichiarazione doganale oppure fornitura/messa a disposizione dei dati tramite Data Hub.

Dal 01/03/2034 — Per importatori, esportatori e titolari del transito indicati dall'art. 285 punto 5, il vincolo al regime avviene fornendo o mettendo a disposizione le informazioni tramite Data Hub; non è più prevista l'alternativa della dichiarazione della fase precedente.

Nota importante: è più corretto parlare di superamento progressivo del modello ordinario basato sulla presentazione della dichiarazione, non di semplice "scomparsa della bolletta". Il regolamento non definisce da solo quale sarà l'esatto output documentale futuro (prospetto, ricevuta, identificativo o altra evidenza).

Edoardo Allegretti